

**DELIBERAZIONE 16 OTTOBRE 2014
505/2014/A**

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA INTEGRATIVO IN MATERIA
DI TUTELA DEL CONSUMATORE TRA L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO E L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 ottobre 2014

VISTI:

- la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 72/09);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 73/09);
- la direttiva 2011/83/11 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva 83/11);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica;
- la legge 10 ottobre 1990, n. 287 (di seguito: legge 287/90);
- legge 14 novembre 1995 n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 (di seguito: decreto legislativo 21/14);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

- il Protocollo quadro del 13 settembre 2012 (di seguito: Protocollo Quadro di Intesa) sulla cooperazione tra l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: AGCM) e l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi delle rispettive leggi istitutive (legge 481/95 e legge 287/90), l’Autorità è preposta alla promozione della concorrenza e dell’efficienza attraverso la regolazione dei settori dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici, mentre l’AGCM alla tutela della concorrenza e del mercato e alla tutela del consumatore rispetto alle pratiche commerciali scorrette di cui al Codice del consumo;
- al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze, con l’obiettivo di assicurare la più ampia tutela del consumatore, sulla base della vigente disciplina europea e nazionale di settore, l’Autorità e l’AGCM hanno stipulato, in data 13 settembre 2012, un apposito Protocollo Quadro di Intesa;
- l’articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21/14, con cui è stata recepita la direttiva 83/11 sui diritti dei consumatori, ha modificato l’articolo 27 del Codice del consumo, introducendo il comma aggiuntivo 1-bis, il quale prevede, in particolare:
 - a. l’attribuzione all’AGCM della competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta anche nei settori regolati, fermo restando il rispetto della regolazione vigente e fatta salva la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta;
 - b. la stipula di protocolli di intesa disciplinanti gli aspetti applicativi e procedurali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze;
- le direttive 72/09 e 73/09, agli articoli, rispettivamente, 37, paragrafo 1, lettera n), e 41, paragrafo 1, lettera o), attribuiscono alle Autorità di regolazione nazionali il compito di *“garantire, in collaborazione con altre autorità competenti, che le misure di tutela dei consumatori, incluse quelle indicate all’allegato I, siano effettive e applicate”*;
- il predetto Allegato I alle citate direttive, elenca molteplici disposizioni finalizzate alla protezione dei consumatori del comparto energetico incluse misure specifiche avverso metodi di vendita sleali o ingannevoli;
- l’articolo 46 del decreto legislativo 93/11 - di recepimento delle predette direttive - prevede che, al fine dello svolgimento efficace e coordinato delle attività e delle rispettive funzioni riguardanti anche la tutela del consumatore, l’Autorità e l’AGCM stipulano tra loro appositi protocolli d’intesa;

- tale cooperazione si inserisce nel più generale principio di leale collaborazione tra le pubbliche istituzioni, che trova riscontro, per l’Autorità, nell’articolo 2, comma 22, della legge 481/95 e, per l’AGCM, nell’articolo 10, comma 4, della legge 287/90.

RITENUTO CHE:

- la collaborazione con AGCM possa utilmente continuare secondo le modalità e sui temi indicati nell’Allegato A alla presente deliberazione;
- sia, pertanto, opportuno approvare lo schema di Protocollo di intesa integrativo in materia di tutela del consumatore tra l’AGCM e l’Autorità al fine di coordinare i rispettivi interventi istituzionali nelle materie di interesse comune, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze

DELIBERA

1. di approvare lo schema recante “*Protocollo di intesa integrativo in materia di tutela del consumatore tra l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico*”, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di prevedere la sottoscrizione del medesimo a firma del Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, dandogli mandato per i seguiti di competenza;
3. di trasmettere la presente deliberazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

16 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni